

# NOTA TECNICA

## In occasione delle valutazioni sui ricorsi in merito alla ritenuta del 2,50%

Le norme sul Trattamento di Fine Servizio sono diverse non solo tra pubblico e privato ma, nel pubblico impiego, anche da settore a settore.

In particolare esistono due grandi macro zone: le **Amministrazioni statali** dove il TFS si chiama **BUONUSCITA** e le **Amministrazioni non statali** dove il TFS si chiama Indennità di premio di Fine Servizio o, più semplicemente **Indennità di Premio di Servizio (IPS)**. La differenza consiste nel fatto che prima di istituire l'INPDAP (istituto comune a tutti i dipendenti pubblici, oggi confluito nell'INPS), gli statali erano iscritti ad una cassa chiamata ENPAS e gli altri (essenzialmente enti locali e simili) ad una cassa chiamata INADEL.

Quindi le regole per calcolare l'Indennità di Fine Servizio già sono diverse da Amministrazione ad Amministrazione (d'altro canto anche per la pensione i criteri di calcolo sono diversi).

Lo schema allegato al termine della presente nota riporta in sintesi le norme di riferimento e le principali caratteristiche dei diversi istituti nei tre settori: i due sopra indicati ed il settore privato dove l'Indennità di Fine Servizio si chiama **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**.

La differenza più rilevante tra gli istituti economici del pubblico impiego ed il TFR consiste nel fatto che mentre la Buonuscita e l'IPS si calcolano (pur con varie compressioni) **sull'ultima retribuzione** e quindi dipende essenzialmente dalla qualifica che si ha al momento del pensionamento, il **TFR si basa sull'accantonamento anno per anno** (pur rivalutato su base inflativa). Questo significa che aver avuto uno stipendio basso per la maggior parte della propria vita lavorativa e molto alto solo negli ultimi anni, produrrebbe per un pubblico dipendente una buonuscita o una IPS elevata, mentre per un lavoratore del settore privato, applicando il relativo calcolo su quanto accantonato anno per anno, produrrebbe un TFR molto più basso.

Il tema in esame oggi deriva comunque dalla famigerata **riforma Dini delle pensioni** (Legge 335/95) che, oltre a porre fine al calcolo delle pensioni con il metodo retributivo introducendo il calcolo tramite il metodo contributivo, e ad introdurre altre restrizioni nel sistema previdenziale dei pubblici dipendenti, **impose la trasformazione del TFS dei pubblici dipendenti in TFR** che, però doveva servire, almeno in parte, ad alimentare la famosa previdenza integrativa, indispensabile per ottenere una previdenza complementare anche per i lavoratori del pubblico impiego che venivano fortemente penalizzati dalle nuove norme.

Inutile dire, per inciso, che la previdenza complementare non è ancora stata realizzata se non, in modo parziale ed insoddisfacente, per il settore scuola.

Tornando alla Buonuscita, c'è da dire che, sulla base della citata Legge 335/95, mai osteggiata dai sindacati se non con azioni di facciata, **le Confederazioni hanno sottoscritto un Accordo quadro con l'ARAN in data 29 luglio 1999** che ha dato avvio a tutto quello che oggi è in discussione. L'accordo, infatti, è stato recepito in un DPCM il 20 dicembre 1999 che ha fissato, tra l'altro, quanto segue:

1. ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001, si applica il TFR come definito dall'art. 2120 del c.c. e quindi non si effettua la ritenuta del 2,50% sulla base retributiva;
2. quanto sopra si applica anche ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato dal 30 maggio 2000 (altro accordo quadro);

3. agli stessi dipendenti deve però assicurarsi l'invarianza della retribuzione netta complessiva, e quindi la retribuzione lorda viene ridotta in proporzione;
4. I dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2000, una volta avviata la previdenza complementare, potranno scegliere se aderire ai fondi chiusi specificatamente creati operando l'automatica trasformazione del TFS in TFR, ovvero mantenere l'attuale situazione.

Per quanto riguarda i dipendenti non contrattualizzati, cioè in regime pubblicistico come i docenti ed i ricercatori universitari, i magistrati, i militari, gli avvocati dello Stato, ecc. si continua ad applicare la Buonuscita anche agli assunti dal 1° gennaio 2001.

La norma oggi in discussione, il **comma 10 dell'art.12 del DL 78/2010** (convertito con legge 122/2010) rimette tutto in gioco ed impone, **dal 1° gennaio 2011** che il **Trattamento di Fine Servizio comunque denominato** (cioè la Buonuscita degli statali e l'IPS degli altri) debbano essere calcolati, al momento dell'erogazione, anche per coloro assunti prima del 1° gennaio 2001, con il **meccanismo previsto per il TFR dall'articolo 2120 del codice civile**.

Questo significa che **il TFS di chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2011 sarà costituito da due quote distinte**: la prima calcolata sulla base della precedente normativa considerando gli anni sino al 31.12.2010 e la seconda calcolata come il TFR considerando gli anni di servizio dal 1° gennaio 2011 in poi.

**Da qui nasce la richiesta di non versare più il 2,50% della base retributiva essendosi di fatto trasformato il TFS in TFR che non prevede, appunto, tale versamento.**

E' indubbio, in effetti, che la legge in parola, come molte leggi degli ultimi anni, è scritta in modo ambiguo da un Legislatore (spesso delegato) frettoloso di imporre tasse e balzelli e a volte superficiale anche nella stessa coerenza legislativa; ed è altrettanto chiaro che si tratta dell'ennesimo duro colpo alla categoria dei dipendenti pubblici ai quali vengono sottratte prerogative in nome di una malintesa equiparazione con i lavoratori privati ma, guarda caso, non sono mai oggetto delle prerogative che questi ultimi hanno (nel caso specifico si applica il TFR ma non è possibile richiedere, come i dipendenti privati, una anticipazione delle somme spettanti come invece consente l'art. 2120 cc).

Detto questo, tuttavia, non appare così conseguente la trasformazione del TFS in TFR visto che tale operazione è programmata dalla legge 335/95 e dalle successive norme, con una procedura specifica attualmente ancora non completata.

Di questo parere, ovviamente sono l'INPDAP (oggi INPS) ed il Ministero Economia e Finanze che non specifiche circolari hanno precisato che la legge non ha mutato la natura del TFS e, quindi, il 2,50% deve essere ancora versato.

Da notare che anche l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con propria circolare, che l'ambito di applicazione della norma è solo il "computo dei trattamenti di fine servizio" e quindi non muta il trattamento fiscale applicato.

Ci sarebbe anche da sottolineare che anche se il TFS fosse stato trasformato in TFR, come per i nuovi assunti, la mancata ritenuta del 2,50 % sarebbe comunque compensata da un intervento d'ufficio per diminuire la retribuzione lorda come già sopra accennato.

La proposizione di un contenzioso sull'argomento, nonostante la parziale pronuncia del TAR della Calabria, non appare, quindi, particolarmente sostenibile, anche in relazione alla possibilità – oggi più che mai consueta – di una condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

	<b>STATO</b>	<b>ENTI LOCALI, ecc.</b>	<b>SETTORE PRIVATO</b>
	iscritti ex ENPAS	iscritti ex INADEL	
	Indennità di BUONUSCITA	Indennità Premio di Fine Servizio	Trattamento di Fine Rapporto
		IPS o IFS	TFR
<b>norma</b>	DPR 1032/73	Legge 152/68	art. 2120 c.c.

	ministeri, scuola, unività, PCM, agenzie fiscali, ecc.	enti locali, regioni, sanità, ecc.	
	Enti di ricerca ed enti del parastato non versano contributi e le amministrazioni pagano direttamente il Trattamento di Fine Servizio		
<b>ritenute</b>	7,10% a carico dell'Amm.ne; 2,50% a carico del lavoratore; totale = 9,60%	3,60 a carico dell'Ente 2,50 a carico del lavoratore totale = 6,10%	accantonamento annuo del 6,91 % della retribuzione (quota di 1/13,5 pari a 7,41% meno lo 0,50 di ritenuta) nessuna quota a carico del lavoratore
<b>base contributiva</b>	80% di stipendio annuo + 13a mens.; IIS (48%); assegni che la legge prevede computabili nella buonuscita (80%)	80% di stipendio + 13a mens.; IIS (80%); particolari indennità (80%)	retribuzione annua complessiva escluse somme occasionali e rimborsi spese; in altre parole: TUTTO
<b>si riceve</b>	1/12 dell'ultima BASE CONTRIBUTIVA per quanti sono gli anni utili	1/15 della media delle retribuzioni contributive degli ultimi 12 mesi per gli anni utili	6,91% dell'intera retribuzione dei singoli anni di servizio, rivalutato annualmente su base composta con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% fisso e dal 75% dell'indice di inflazione ISTAT dell'anno precedente
<b>diritto</b>	matura alla cessazione dal servizio dopo un anno di lavoro	matura alla cessazione dal servizio dopo un anno di lavoro	matura alla cessazione del rapporto di lavoro se durato almeno 15 giorni
<b>anticipo</b>	non esiste	non esiste	concesso dopo 8 anni di servizio, per abitazione o spese sanitarie, fino al 70% del TFR maturato
<b>riscatto</b>	tutti i periodi ed i servizi non coperti da contribuzione	servizi e periodi non coperti previdenzialmente, con il massimo di 14 anni	non esiste
<b>ricongiunzione</b>	disposta per legge, fra servizi con iscrizione presso enti diversi	prevista	non esiste
<b>reiscrizione</b>	in caso di riammissione in servizio è possibile riliquidare la somma	non prevista	non esiste
<b>servizi</b>	il servizio di leva è utile	il servizio di leva è utile	non valutabile
<b>trattamento fiscale</b>	esenzione del 26,04% della buonuscita ed abbattimento di € 310 per ogni anno di servizio	esenzione del 40,98% dell'IPS ed abbattimento di € 310 per ogni anno di servizio	esenzione su € 310 per ogni anno servizio utile